



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

Corso di Diritto della Navigazione

Il comandante e l'equipaggio della nave e dell'aeromobile

Prof. ssa Elisabetta Rosafio
egrosafio@unite.it



Armatore ed esercente

Per la gestione dell'impresa di navigazione si avvalgono dell'opera di ausiliari a bordo

equipaggio della nave o dell'aeromobile

Art. 316 cod. nav.

«L'equipaggio della nave marittima è costituito dal comandante, dagli ufficiali e da tutte le altre persone arruolate per il servizio della nave[...]» *

organizzato gerarchicamente, secondo quanto sancito, rispettivamente, nell'art. 321 e nell'art. 899 cod. nav.

Art 321 cod. nav.

«La gerarchia dei componenti dell'equipaggio marittimo è la seguente:

- 1) comandante;
- 2) direttore di macchina, comandante in seconda, capo commissario, e medico di bordo direttore del servizio sanitario;
- 3) primo ufficiale di coperta, primo ufficiale di macchina, cappellano, primo medico aggiunto, primo commissario;
- 4) secondo ufficiale di coperta, secondo ufficiale di macchina, secondo medico aggiunto, secondo commissario, primo radiotelegrafista;
- 5) gli altri ufficiali;
- 6) nostromo, maestro di macchina;
- 7) gli altri sottufficiali;
- 8) i comuni»

Articolo 295 - Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali●

Al comandante della nave, in modo esclusivo, spetta la direzione della manovra e della navigazione. Il comandante rappresenta l'armatore. Nei confronti di tutti gli interessati nella nave e nel carico egli esercita i poteri che gli sono attribuiti dalla legge.

Il ruolo del comandante

La posizione di preminenza del
comandante

Normalmente l'assunzione del comando
deriva da un atto di preposizione
dell'armatore o dell'esercente *

* Con le eccezioni previste dall'art. 293 cod. nav. per i casi di morte, infermità o impedimento del comandante in corso di navigazione



Il comandante

Non è soltanto un preposto e rappresentante dell'armatore

Non si limita ad essere il «*capo della spedizione*»

È «*capo della comunità viaggiante*»

«dal momento in cui assume il comando d'una nave fino al momento in cui lo lascia»

«*maître du navire après Dieu*»

Articolo 292 - Comando della nave

«Il comando della nave può essere affidato soltanto a persone munite della prescritta abilitazione»

Art. 273 - Nomina di comandante della nave

«L'armatore nomina il comandante della nave e può in ogni momento dispensarlo dal comando»

Articolo 306 - Limiti della rappresentanza del comandante.

«Il comandante può in ogni caso provvedere agli approvvigionamenti giornalieri, alle forniture di lieve entità e alle piccole riparazioni necessarie per la manutenzione ordinaria della nave.

Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l'armatore o un suo rappresentante munito dei necessari poteri, il comandante può compiere gli atti occorrenti per i bisogni della nave e della spedizione; può parimenti assumere o congedare componenti dell'equipaggio. La presenza dell'armatore, ovvero quella di un suo rappresentante munito dei necessari poteri, è opponibile ai terzi solo quando questi ne erano a conoscenza; tuttavia la presenza dell'armatore nel luogo del suo domicilio e la presenza del rappresentante nel luogo relativamente al quale gli sono stati conferiti i poteri debitamente pubblicati si presumono note all'interessato fino a prova contraria»

Poteri di
rappresentanza



Esclusivamente nei luoghi in cui non sia presente l'armatore stesso od un suo rappresentante munito dei necessari poteri

atti necessari per i bisogni della nave e della spedizione, ed
«all'assunzione e congedo dei membri dell'equipaggio

Analoghe limitazioni sono previste per il comandante di aeromobile dall'art. 892 cod. nav.



Art. 307 - Necessità di denaro in corso di viaggio

«Se nel corso del viaggio sorge necessità di denaro per rifornimento di provviste, per riparazione o per altra urgente esigenza della nave ovvero per la continuazione del viaggio, che non rientri negli estremi previsti nel primo comma dell'articolo precedente, il comandante deve darne immediato avviso all'armatore.

Quando ciò non sia possibile, ovvero se l'armatore debitamente avvertito non abbia fornito i mezzi né dato le opportune istruzioni, **il comandante, dopo avere accertato la necessità di provvedere, può farsi autorizzare, dalla competente autorità del luogo, a prendere a prestito la somma necessaria o a contrarre obbligazione verso coloro che somministrano provviste, materiali, attrezzi o mano d'opera, ovvero a dare in pegno o a vendere provviste, attrezzi o arredi della nave non indispensabili alla sicura navigazione.**

Negli stessi casi il comandante, accertata la necessità di provvedere, e dato possibilmente tempestivo avviso ai caricatori ed ai destinatari interessati, può farsi autorizzare dalla suddetta autorità a dare in pegno o a vendere le cose caricate; ma gli aventi diritto al carico si possono opporre alla vendita o al pegno delle loro cose scaricandole a proprie spese e pagando il nolo relativo, in proporzione del tratto utilmente percorso se si valgono tutti della facoltà predetta, o diversamente per intero.

Quando la necessità di procedere al pegno o alla vendita del carico sia determinata dalle esigenze previste dal primo comma dell'articolo precedente, il comandante è tenuto a dare gli avvisi e a richiedere l'autorizzazione soltanto ove debba ricorrere al pegno o alla vendita del carico»

Art. 309 - Poteri processuali del comandante

«Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l'armatore o un suo rappresentante munito dei necessari poteri, il comandante può, in caso di urgenza, notificare atti ed istituire o proseguire giudizi in nome e nell'interesse dell'armatore, per quanto riguarda la nave e la spedizione.

Possono parimenti i terzi, fuori dei luoghi dove sono presenti l'armatore o un suo rappresentante munito di necessari poteri, fare eseguire notificazioni al comandante personalmente, o contro di questo promuovere o proseguire giudizi, per quanto concerne i fatti dell'equipaggio relativi alla nave e alla spedizione, ovvero le obbligazioni contratte dal comandante durante la spedizione. La presenza dell'armatore o di un suo rappresentante può essere opposta ai terzi solo nei casi previsti nel terzo comma dell'articolo 306.

L'armatore può riassumere le domande proposte dal comandante o contro di lui, e può inoltre impugnare le sentenze emesse in contraddittorio del comandante»

Il comandante

Ha funzioni di ufficiale di stato civile, ai sensi dell'art. 203 ss. cod. nav.

Ha il potere di ricevere testamenti nei limiti dell'art. 611 cod. civ.

«Durante la navigazione, il comandante della nave marittima esercita le funzioni di ufficiale dello stato civile, secondo le disposizioni sull'ordinamento dello stato civile»[...]

Articolo 204 - Matrimonio in imminente pericolo di vita

«Il comandante della nave marittima può procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all'articolo 101 del codice civile»

Articolo 207 - Consegna degli atti all'autorità marittima o consolare

«Copia degli atti di stato civile e dei processi verbali di scomparsa compilati a bordo deve essere dal comandante della nave consegnata in duplice esemplare nel primo porto di approdo al comandante del porto o all'autorità consolare unitamente ad un estratto, del pari in duplice esemplare, delle relative annotazioni nel giornale generale»

Analoghe previsioni per il comandante di aeromobile l'art. 888 cod. nav., e l'art. 834 ss. cod. nav.

Il comandante

Articolo 295 - Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali.

«Al comandante della nave, in modo esclusivo, spetta **la direzione della manovra** e della navigazione.

Il comandante rappresenta l'armatore. Nei confronti di tutti gli interessati nella nave e nel carico egli esercita i poteri che gli sono attribuiti dalla legge»


È obbligato ad eseguire personalmente la manovra, ai sensi dell'art. 298 cod. nav., «all'entrata e all'uscita dei porti dei canali, dei fiumi e in ogni circostanza in cui la navigazione presenti particolari difficoltà»

L'abbandono ingiustificato è penalmente sanzionato [art. 1116 cod. nav.]

Il comandante

Non gode di un potere assoluto ed incondizionato

una volta venuto meno il contesto specifico che giustifica l'adozione di determinate decisioni deve renderne conto



Qualora ricorrano «eventi straordinari» deve provvedere ad un'adeguata annotazione sul giornale nautico e deve informare l'autorità marittima [art. 182 cod. nav.] e l'autorità giudiziaria

DOVERI DEL COMANDANTE.

art. 303, comma 2, cod. nav.

derivano dal ruolo

il comandante deve abbandonare per ultimo la nave

salvando, ove possibile, le carte e i libri di bordo, nonché gli oggetti di valore affidati alla sua custodia

abbandono di nave o di aeromobile in pericolo

Per il comandante previsto e punito dall'art. 1097 cod. nav.

Per il membro dell'equipaggio previsione meno severa [art. 1098 cod. nav.]

DOVERI DEL COMANDANTE

Art. 297 cod. nav. - Doveri del comandante prima della partenza

«Prima della partenza il comandante, oltre a promuovere la visita nei modi previsti dal presente codice, deve di persona accertarsi che la nave sia idonea al viaggio da intraprendere, bene armata ed equipaggiata. Deve altresì accertarsi che la nave sia convenientemente caricata e stivata»

Art. 299 cd. Nav. - Documenti di bordo e tenuta dei libri

«Il comandante deve curare che durante il viaggio siano a bordo i prescritti documenti relativi alla nave, all'equipaggio, ai passeggeri ed al carico. Deve curare altresì che i libri di bordo siano regolarmente tenuti»

Art. 1097 - Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte del comandante

Il comandante, che, in caso di abbandono della nave, del galleggiante o dell'aeromobile in pericolo, non scende per ultimo da bordo, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del galleggiante, ovvero l'incendio, la caduta o la perdita dell'aeromobile, la pena è da due ad otto anni. Se la nave o l'aeromobile è adibito a trasporto di persone, la pena è da tre a dodici anni.

Articolo 1158 - Omissione di assistenza a navi o persone in pericolo.

«Il comandante di nave, di galleggiante o di aeromobile nazionale o straniero, che ometta di prestare assistenza ovvero di tentare il salvataggio nei casi in cui ne ha l'obbligo a norma del presente codice, è punito con la reclusione fino a due anni»

L'armatore

non risponde della condotta del comandante per le obbligazioni pubblicistiche proprie del comandante

Non risponde della violazione del dovere di prestare soccorso in mare (sanzionata penalmente *ex art. 1158* cod. nav.)

Art. 274 - Responsabilità dell'armatore

«L'armatore è responsabile dei fatti dell'equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante della nave, per quanto riguarda la nave e la spedizione.

Tuttavia l'armatore non risponde dell'adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e salvataggio previsti dagli articoli 489, 490, né degli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione»

La preminenza del ruolo del comandante



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

Comandante di
nave

Equipaggio

parte I,
nell'ambito del titolo III
libro secondo II, gli è
dedicato l'intero capo IV
cod. nav.

parte I,
nell'ambito del titolo III libro
secondo II, gli è dedicato
l'intero capo V cod. nav.

Nella parte seconda del codice della navigazione è disciplinata la figura del comandante di aeromobile [artt. 808/894 cod. nav.], alla quale segue la disciplina dell'equipaggio di aeromobile [artt. 895/899 cod. nav.].

Il fondamento del ruolo del comandante

prerogative di carattere pubblicistico del
comandante


categoria dell'«esercizio privato
di pubbliche funzioni»

sarebbero comunque espressione di quella
particolare figura soggettiva che è il
«*munus*»

il soggetto che ne è investito è chiamato
dall'ordinamento a curare un interesse altrui

Equipaggio degli aeromobili nazionali

il codice della navigazione già nel 1942



Richiedeva esclusivamente che l'equipaggio fosse «interamente formato iscritti negli Albi o nel registro del personale di volo» [art. 897 cod. nav.]

L'iscrizione poteva essere ottenuta, già ai sensi dell'ormai abrogato [ex *art. 4, comma 2, d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96*] *art. 737 cod. nav.*, nei casi e alle condizioni stabilite in convenzioni internazionali, ovvero previa autorizzazione ministeriale